

REGOLAMENTO (CE) N. 2156/96 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1996

concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione, del 15 maggio 1996, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 885/96 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6

novembre 1996 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di novembre 1996; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 novembre 1996 e anteriormente al 4 dicembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 8 novembre 1996, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 6 novembre 1996 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,19272 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 novembre 1996 e anteriormente al 4 dicembre 1996 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.